



Statuto

“ Associazione Biellese

Volontariato – ODV - ”

Esente da imposta di

sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 117/2017 e art. 26 D.Leg. n. 105/2018

bollo e di registro ai

sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 117/2017 e art. 26 D.Leg. n. 105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l' "Associazione Biellese Volontariato - ODV" - siglabile " ABV - ODV - ”.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione Biellese Volontariato – ODV - è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di concorrere alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e delle relazioni tra i cittadini,

svolgendo il proprio servizio in particolare nei confronti di tutti coloro che non si trovano nel pieno possesso dei propri mezzi fisici e psichici, od in situazioni emarginanti, in obbedienza ai principi di solidarietà umana e di morale sociale e con la partecipazione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà.

Art. 3

Metodologia di intervento

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione Biellese Volontariato – ODV – si propone, nello specifico, ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :
 - a) lettera a) dell'art. 5, 1., del D. Leg.vo 3 luglio 2017, n. 117 : interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1995, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) lettera c) dell'art. 5, 1., del D. Leg.vo 3 luglio 2017, n. 117 : prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) lettera d) dell'art. 5, 1., del D. Leg.vo 3 luglio 2017, n. 117 : educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- 2) Nello specifico a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere :
 - a) l'assistenza diurna e notturna agli ammalati, in particolare anziani, sia in stato di ricovero in ospedale od in altra istituzione, sia a domicilio;
 - b) L'espletamento di funzioni di segretariato, sia di tipo domestico, sia assistenziale anche domiciliari, o di trasporto in centri erogatori di servizio socio-sanitari, degli anziani o di altri soggetti in particolari situazioni di bisogno.
- 3) Al fine di assicurare la qualificazione dell'attività statutarie, l'Associazione promuoverà le seguenti iniziative :

- a) istituzione di propri corsi di formazione e di addestramento;
- b) concordare con le Asl locali la partecipazione dei Soci ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il personale dipendente delle ASL stesse.
- 4) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 5) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo approvata dalla Assemblea dei Soci.
- 6) Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..
- 7) L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari ed è personale e spontanea. All'Associato possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei Soci.
- 8) Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di servizio per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.).
- 9) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.
- 10) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..
- 11) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti, se previste e stabilite con deliberazione dell'Assemblea;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.);
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.;
- h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L'Associazione, nel rispetto delle competenze attribuite ai suoi organi, può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
- 4) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 5) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 6) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 Decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette persone fisiche] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci.
- 3) Il ricorso alla Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea, se stabilita. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- I soci hanno diritto :
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta dai Soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Socio può rappresentare più di tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 Soci nelle associazioni con più di 500 soci.

4) I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell' Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il trenta aprile.

4) L'Assemblea ordinaria :

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 17/2017 e s.m.i.;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Proviviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, commi 7 e 8, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente Statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo : in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- 2) L'Assemblea che precede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti : la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività :
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo n. 117/2017 e s.m.i.;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone alla Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e la individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- dirige e provvede alla gestione dell'Associazione, dei corsi di formazione e di addestramento, del tirocinio pratico, dei periodi di servizio;
- delibera sulla ammissione ai corsi, al tirocinio, al servizio nonché all'Associazione;
- adotta tutti i provvedimenti per l'acquisizione o l'acquisto dei mezzi necessari all'attività dell'Associazione;
- adotta tutti gli atti necessari alla vita ed alla gestione dell'Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente preferibilmente ogni mese o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Consigliere delegato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i Soci con votazione segreta dall'Assemblea e dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinominati fino a quattro volte consecutive.

2) Nella prima seduta il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio.

In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

3) I Probiviri non sono retribuiti.

4) Non possono essere eletti a Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.

5) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque soci o di un associato interessato alla vertenza.

6) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

7) Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare, con competenza esclusiva ed inappellabile, sulle eventuali controversie che sorgano nell'ambito della Associazione fra i suoi Organi, fra gli Associati e l'Associazione, e tra gli Associati medesimi.

8) Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità e vincolo di procedura, sempre che sia garantita la audizione delle parti ed ogni più ampia facoltà di difesa.

9) Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, e, nel caso di eventuale parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Comitati tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento,

l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.